

TI_GERICHTE 14.2021.22 vom 9. Juni 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.22

FR: TI_GERICHTE 14.2021.22 du 9 juin 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2021.22 del 9 giugno 2021

Erwägungen

E. 2

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all'art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

E. 3

Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha ricordato di avere, il 6 febbraio 2020, riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. 1427/2018 emesso il 10 luglio 2018 dal Tribunale ordinario di Como, con il quale i coniugi RE 2 e RE 1 sono stati condannati a pagare al CO 1 € 12'049.24 oltre agli interessi e le spese della procedura d'ingiunzione, liquidate in complessivi € 1'065.50, e alle spese documentate "IVA, CPA e successive occorrenze". Con sentenza del 18 giugno 2020, la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha poi dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai coniugi e lo stesso ha fatto il Tribunale federale con decisione del 7 settembre 2020 in merito al ricorso presentato contro la sentenza cantonale. Il Pretore ha considerato che la domanda di revisione della decisione del Tribunale federale depositata il 12 ottobre 2020 dai coniugi (e nel frattempo respinta, nella misura in cui era ammissibile, con decisione 5F_30/2020 del 3 febbraio 2021) non ostava all'esecutività della decisione del 7 settembre 2020, sicché il decreto ingiuntivo, riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera con una decisione ormai esecutiva, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 LEF. Il primo giudice ha tuttavia limitato il rigetto dell'opposizione ai due importi esplicitamente menzionati nel decreto ingiuntivo, di € 12'049.24 e € 1'065.50, pari a fr. 13'262.– al tasso di cambio indicato dall'istante (meno favorevole di quello, ritenuto notorio dalla giurisprudenza, fornito dalla Banca centrale europea sul sito www.fxtop.com).

E. 4

Nei reclami RE 1 e RE 2 si dolgono che il Pretore non ha menzionato né giudicato il fatto ch'essi sono stati informati del decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Como solo il 20 agosto 2018, ch'essi hanno presentato opposizione al decreto il 10 settembre 2018 e che la data del decreto indicata nella sentenza impugnata è il 18 luglio 2018 mentre quella

menzionata sul decreto allegato all'istanza è il 10 luglio 2018. Queste censure sono senza rilievo. I reclamanti non contestano infatti che il decreto ingiuntivo n. _____/2018 del Tribunale ordinario di Como, del 10 luglio 2018 (a prescindere dall'errore di battitura contenuto nell'istanza, v. doc. D accluso alla stessa), è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera con decisione 6 febbraio 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (doc. L), decisione da loro contestata invano fino al Tribunale federale (v. doc. M e N). Essi non possono più, in sede di rigetto dell'opposizione, rimettere in discussione il carattere esecutivo del decreto italiano sulla scorta di fatti verificatisi prima della decisione di exequatur del 6 febbraio 2020 (art. 81 cpv. 3 LEF; cfr. sentenza della CEF 14.2020.125/128 del 23 marzo 2021 consid. 4.2.1). È quindi troppo tardi per loro allegare di aver interposto opposizione al decreto ingiuntivo italiano il 10 settembre 2018.

E. 5

I reclamanti criticano anche il fatto che la somma posta in esecuzione (di fr. 26'357.45) non è identica a quella menzionata nel decreto ingiuntivo (€ 6'557.37; in realtà € 12'049.24 e 1'065.50, v. doc. D), ma non si confrontano con l'argomentazione dettagliata del Pretore relativa alle spese e "occorrende" non cifrate nel decreto. Insufficientemente motivata, la critica è irricevibile (v. sopra consid. 1.3). Sia come sia, il Pretore ha del resto limitato il rigetto dell'opposizione a fr. 13'262.– e fr. 1'657.43.

E. 6

I reclamanti censurano inoltre il fatto che alla data delle loro opposizioni ai precetti esecutivi il decreto ingiuntivo italiano non era ancora stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera. La circostanza è irrilevante giacché l'esecutività della decisione invocata quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione dev'essere esaminata al momento in cui il giudice del rigetto statuisce, e non già prima della notifica del precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2019.157 del 12 dicembre 2019, consid. 5 e 5.2, e i rinvii a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 13 ad art. 80 LEF e Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 143 ad art. 80 LEF). Al momento dell'emanazione della sentenza impugnata del 1° febbraio 2021, la decisione di exequatur era da tempo esecutiva, al più tardi dal 2 marzo 2020, data del reclamo alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello, dal momento che né il reclamo né il ricorso al Tribunale federale hanno effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC e 103 cpv. 1 LTF). Ad ogni modo, il titolo di rigetto non è la decisione di exequatur bensì il decreto ingiuntivo italiano, che è esecutivo già dal 10 luglio 2018 (v. doc. D), o perlomeno dal 20 agosto 2018, data della sua notificazione ai reclamanti.

E. 7

Sostengono i reclamanti che i precetti esecutivi sono anche fondati sul verbale assembleare del 22 marzo 2019, il quale non è un titolo di rigetto definitivo. In sé essi hanno parzialmente ragione, ma solo per le posizioni da 4 a 6 dei precetti esecutivi (doc. I) che indicano il verbale in questione come causale, in merito alle quali il Pretore ha tuttavia respinto l'istanza, siccome ha limitato il rigetto dell'opposizione alla prima posizione (di fr. 13'262.–) e a parte della terza (per € 1'504.16, pari a fr. 1'657.43). Anche sotto questo profilo le decisioni impuginate resistono alla critica.

E. 8

Nella parte "in fatto" dei loro reclami, RE 1 e RE 2 fanno valere che la somma totale stabilita nel decreto ingiuntivo italiano dovrebbe essere divisa a metà tra di loro.

Sennonché, in prima sede, essi hanno allegato tale circostanza, che contraddice il fatto implicito, risultante sia dal decreto ingiuntivo, che dai precetti esecutivi e delle istanze di rigetto, per cui i coniugi sono solidalmente responsabili delle somme poste a loro carico, solo con la duplice spontanea del 16 novembre 2020 (act. IV). Ora, allegazioni di fatto nuove contenute in allegati spontanei delle parti sono inammissibili (DTF 144 III 119 consid. 2.3; sentenza della CEF 14.2020.138 del 29 marzo 2021, consid. 5.2). Non possono neppure essere presentate per la prima volta in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.3). La censura va pertanto respinta, non senza ricordare che la solidarietà passiva è presunta in diritto italiano (art. 1294 del Codice civile italiano) e che il pagamento di uno dei condebitori solidali estingue i debiti degli altri a debita concorrenza (art. 1292 dello stesso Codice).

E. 9

Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) , segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 10

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'919.43 in ciascuna delle cause, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è respinto. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 2. Il reclamo di RE 2 è respinto. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – _____ – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi
giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.